REGOLAMENTO (CE) N. 1892/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/94, che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ([2]), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/97 ([4]), fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

considerando che sono state presentate domande di riconversione per una superficie equivalente a 6 055 ettari nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo ([5]), modificato dal regolamento (CE) n. 1461/95 ([6]); che è quindi opportuno adattare la superficie di base;

considerando che occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 1098/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi ed i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 i dati della rubrica «Portogallo» sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
([2]) GU L 162 del 28. 7. 1998, pag. 3.
([3]) GU L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.
([4]) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 34.
([5]) GU L 112 del 3. 5. 1994, pag. 2.
([6]) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

(1 000 ha)

Regione	Tutte le colture	di cui granturco
«PORTOGALLO		
Azzorre	9,7	
Madera		
— Regadio	0,31	0,29
— altre	0,30	
Continental		
— Regadio	275,4	205,0»
— altre	749,0	